

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 21 DEL 30 NOVEMBRE 2023**

OGGETTO: ASP Istituti Riuniti del Lazio – Approvazione adeguamento Statuto ed atto Costitutivo della Fondazione di Partecipazione “Xenia” e della sua costituzione

L’anno 2023, addì 30 del mese di novembre, in Gaeta (LT), Via Annunziata n. 21, presso la sede legale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio, il Consiglio di Amministrazione ha adottato la seguente deliberazione

Dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica risultano presenti:

FABIO BELLINI - PRESIDENTE	A	P ☒
CLEMENTE BORRELLI - CONSIGLIERE	A	P ☒
NICOLA DI STEFANO - CONSIGLIERE	A	P ☒
PAOLO GIARDINO - CONSIGLIERE	A	P ☒
ROMEO DE ANGELIS - CONSIGLIERE	A	P ☒

Assume la presidenza il Dott. Fabio Bellini, presenza al consiglio il Direttore, dott. Gianfranco Rinaldi che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare l’argomento in oggetto, inserito nell’ordine del giorno della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto dell’ASP Istituti Riuniti del Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 6 agosto 2020, n. 574, recante “Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta (LT), Istituto Sacra Famiglia di Roma e Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT) e contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio” con sede in Gaeta (LT) e approvazione del relativo Statuto ai

sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

PRECISATO, quindi, che dal 6 ottobre 2020, il nuovo soggetto giuridico “Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio” è subentrato in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata, Istituto Sacra Famiglia e Istituto Eleonora Baratta;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2021, n. T00029 “Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio” con sede a Gaeta (LT). Nomina del Consiglio di Amministrazione.”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 31 maggio 2021, n. T00116 “Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio” con sede a Gaeta (LT). Integrazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 2 marzo 2021, n. T00029”;

VISTA la Convenzione tra le AA.SS.P. Istituti Santa Maria in Aquiro (ISMA) e Istituti Riuniti del Lazio (IRL) del 3 novembre 2023 con la quale, a seguito delle dimissioni del Direttore Generale della ASP IRL a decorrere dal 7 novembre 2023, i due Enti hanno concordato l'utilizzo del Direttore dell'ISMA, Dott. Gianfranco Rinaldi, quale Direttore della ASP IRL mediante prestazioni eccedenti il debito orario dello stesso presso l'Ente di provenienza;

VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”;

VISTO il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”;

VISTO il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21, recante “Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 riguardante l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*”;

VISTA la D.G.R. 13 settembre 2016, n. 529 recante “*Registro regionale delle persone giuridiche. Revoca della Dgr 643/2008 e Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni*”;

CONSIDERATO che lo Statuto dell'ASP Istituti Riuniti del Lazio, approvato con D.G.R. Lazio 6 agosto 2020, n. 574 del 5 maggio 2020, prevede, all'art.3, comma 1, che la ASP, per finalità, *"promuove e assicura la tutela e la dignità delle persone e dei nuclei familiari in stato di bisogno, mediante interventi a tutela dei minori, delle famiglie, delle persone disabili e degli anziani, nell'ambito della rete integrata dei servizi sociali stabiliti dalla programmazione locale e regionale. A tal fine, promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale"*;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello Statuto, la ASP, per il perseguimento dei fini istituzionali, realizza le seguenti attività:

- a) assistenza e servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per minori maschi e femmine dai 6 ai 18 anni e per nuclei madre bambino;
- b) progetti assistenziali, alternativi alla residenzialità, per minori prossimi alla maggiore età o per maggiorenni sino al 21° anno di età;
- c) attività di promozione per la formazione scolastica e professionale di minori in condizioni di bisogno, anche attraverso l'applicazione dell'istituto dei tirocini d'inclusione sociale o formativi;
- d) promozione e realizzazione di azioni e iniziative innovative di prevenzione e recupero del disagio giovanile e adolescenziale quali centri diurni socio/educativi, ludoteche, unità di strada, anche attraverso l'accesso a finanziamenti/contributi di carattere regionale ed europeo;
- e) assistenza e servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari agli anziani;
- f) amministrazione e gestione di servizi materno-infantili e di altre eventuali strutture pre-materne o scolastiche per minori;
- g) assistenza e servizi alle persone in stato di disagio sociale e economico, fisico o psichico; tale assistenza può essere di tipo residenziale, semi-residenziale e domiciliare;
- h) promozione e gestione di servizi di carattere informativo, culturale, turistico e formativo, utili alla valorizzazione ed alla promozione dei beni culturali, artistici, architettonici e paesaggistici dell'ASP, nonché finalizzati alla gestione dei servizi e delle attività posti in essere;
- i) erogazione di servizi ai familiari degli utenti;
- l) promozione della formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- m) progettazione e realizzazione sul territorio regionale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero ed assistenza, rivolti ai minori, con una particolare attenzione alla dimensione di genere, ed alle famiglie, nonché a persone anziane e a particolari categorie a rischio di esclusione e disagio sociale;
- n) conclusione di accordi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altre pubbliche amministrazioni per realizzare interventi conformi alla programmazione di settore definita dalla Regione Lazio e dagli altri enti locali;

DATO ATTO che, sin dalla sua approvazione, lo Statuto della ASP Istituti Riuniti del Lazio prevede, all'art.3, comma 4, che l'Ente *"[...] può istituire, costituire o partecipare a enti privati e fondazioni dotate di personalità giuridica per migliorare l'impiego delle risorse, nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con le prescrizioni nazionali e dell'Unione Europea riguardo agli affidamenti a terzi delle attività [...]"*

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 e, segnatamente, l'art.12 che introduce il comma 4 bis all'art. 5 della legge 2/2019, prevedendo che *"nel rispetto della normativa statale vigente, le ASP possono promuovere la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*;

VISTA la legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie" e, segnatamente, l'articolo 9 comma 52

"All'articolo 25 della l.r. 2/2019 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 4 bis, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributi alle ASP per la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2023, e ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale";

CONSIDERATO che la "Fondazione", come anche riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, ha natura privata ed è espressione delle "organizzazioni delle libertà sociali", costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all'intervento pubblico, nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la Delibera 15 dicembre 2022, n. 14 recante "Approvazione Costituzione Fondazione di Partecipazione "Xenia";

DATO ATTO della nota ASP 16 dicembre 2022, prot. 3098 con la quale si trasmetteva, alla competente area di vigilanza regionale per il seguito di competenza, la suindicata Delibera unitamente agli Allegati "A" Statuto e "B" Atto Costitutivo elaborati con l'ausilio di un esperto giuridico-amministrativo;

VISTI

- i rilievi trasmessi dalla competente area di vigilanza regionale con nota 16 gennaio 2023, prot. 49317/23;
- la nota ASP Istituti Riuniti del Lazio trasmessa a riscontro in data 3 febbraio 2023, prot. 334/23;

- i successivi rilievi trasmessi dalla competente area di vigilanza regionale con nota 23 febbraio 2023, prot. 206254/23;
- il riscontro ASP 6 marzo 2023, prot. 688/23 con la quale si trasmettevano chiarimenti sulle questioni sollevate;

DATO ATTO che, a seguito delle note di cui sopra, la competente area di vigilanza regionale, con nota 23 marzo 2023, prot. 327788/23 comunicava che “non sussistono ulteriori eccezioni da parte di questa struttura, fermi restando le dovute cautele da adottarsi con riferimento all’organo di amministrazione e gli adempimenti di competenza della Direzione regionale deputata all’iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche private”;

VISTA la Delibera del CdA 3 aprile 2023, n. 1;

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Lazio 20 novembre 2023, n. G15419 recante “Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale Regione Lazio 20 novembre 2023, n. G15419 per la concessione di contributi da erogare alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) per la costituzione o la partecipazione in Enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;

VISTO

- il D.Lgs. 201/2022;
- il D.Lgs. 175/2016;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

PRESO ATTO delle norme di Diritto Unione Europea in materia di Fondazioni “in house”;

VISTE le indicazioni sulla costituzione o partecipazione in Enti di diritto privato di cui alla nota Regione Lazio – Area Affari Generali, Rapporti con le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) 22 novembre 2023 prot. 1348725;

VISTE le successive indicazioni pervenute dalla competente Area di vigilanza regionale;

DATO ATTO che la ASP Istituti Riuniti del Lazio eserciterà sulla “Fondazione Xenia” controllo analogo sia “ex ante”, sia “ex post” sia contestuale ivi compresa la disciplina delle indennità riconosciute agli Organi della stessa;

RITENUTO opportuno, in fase di Costituzione, individuare nell’Amministratore Unico l’Organo di governo della Fondazione e di disporre che lo stesso svolga la sua funzione a titolo gratuito nella fase di avvio della Fondazione;

VISTO lo Statuto e l’Atto Costitutivo della Fondazione così come revisionati nel rispetto dei documenti summenzionati;

ACQUISITO il parere del Direttore generale in ordine alla legittimità dell’atto

DELIBERA

1) di approvare le modifiche allo statuto - allegato “A” - ed all’Atto Costitutivo - Allegato “B”- alla presente deliberazione della Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Xenia”;

2) di delegare il Presidente del CdA a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione di detta Fondazione e della sua iscrizione al registro Regionale delle Persone Giuridiche;

- 3) di stabilire che, nell'atto di costituzione, viene individuato quale Organo, quello dell'Amministratore Unico;
- 4) di riservarsi, con successivo atto, di nominare l'Amministratore Unico della "Fondazione Xenia";
- 5) di dare mandato ai competenti uffici di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e propedeutici l'esecuzione della presente deliberazione;
- 6) di trasmettere la presente Deliberazione, per il seguito di competenza, alla Direzione della Regione Lazio esercitante attività di vigilanza e controllo;
- 7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ASP www.istitutiriunitilazio.it - sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE
Dott. Gianfranco Rinaldi

IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Bellini

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Il _____ in Roma, presso il mio studio in _____
(30.11.2023)

Innanzi a me Dott. _____, Notaio
è presente:

- **BELLINI Fabio**, nato a Roma il 29 luglio 1961, domiciliato per la carica ove appresso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'"**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA REGIONALE ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO**", con sede a Gaeta (LT), Via Annunziata n. 21, codice fiscale e partita IVA n. 03111690594, al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____ 2023.

Dell'identità personale del comparente io Notaio sono certo.

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita dall'"**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA REGIONALE ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO**" una Fondazione denominata "Fondazione Xenia".

La Fondazione non ha fine di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinate integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

Art. 2) La Fondazione ha sede in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 23.

Art. 3) La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 4) La Fondazione ha quale scopo principale la produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del Fondatore per il quale sarà prestata attività prevalente nella misura minima pari all'80% del fatturato.

Essa, pertanto, in linea con le finalità istituzionali del Fondatore, promuove e assicura la tutela e la dignità delle persone e dei nuclei familiari in stato di bisogno, mediante interventi a tutela dei minori, delle famiglie, delle persone disabili e degli anziani, nell'ambito della rete integrata dei servizi sociali stabiliti dalla programmazione di settore definita dalla Regione Lazio e dagli altri enti locali della Regione. A tal fine, promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale.

Per il perseguimento dei propri fini, tenuto conto delle previsioni di cui al successivo articolo 4, realizza le seguenti attività:

- 1) assistenza e servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per minori dai 6 ai 18 anni e per nuclei madre bambino;
- 2) progetti assistenziali, alternativi alla residenzialità, per minori prossimi alla maggiore età o per maggiorenni sino al 21° anno di età;
- 3) attività di promozione per la formazione scolastica e professionale di minori in condizioni di bisogno, anche attraverso l'applicazione dell'istituto dei tirocini d'inclusione sociale o formativi;
- 4) promozione e realizzazione di azioni e iniziative innovative di

prevenzione e recupero del disagio giovanile e adolescenziale quali centri diurni socio/educativi, ludoteche, unità di strada, anche attraverso l'accesso a finanziamenti/contributi di carattere regionale ed europeo;

5) assistenza e servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari agli anziani;

6) assistenza e servizi alle persone in stato di disagio sociale e economico, fisico o psichico; tale assistenza può essere di tipo residenziale, semi-residenziale e domiciliare;

7) promozione e gestione di servizi di carattere informativo, culturale, turistico e formativo, utili alla valorizzazione ed alla promozione dei beni culturali, artistici, architettonici e paesaggistici di proprietà della Fondazione, nonché finalizzati alla gestione dei servizi e delle attività posti in essere;

8) erogazione di servizi ai familiari degli utenti;

9) promozione della formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;

10) progettazione e realizzazione sul territorio regionale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero ed assistenza, rivolti ai minori, con una particolare attenzione alla dimensione di genere, ed alle famiglie, nonché a persone anziane e a particolari categorie a rischio di esclusione e disagio sociale;

11) conclusione di accordi con altri enti, anche pubblici, per realizzare interventi conformi alla programmazione di settore definita dalla Regione Lazio e dagli altri enti locali.

Per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari e per la gestione ed erogazione dei servizi socio sanitari, culturali e formativi, la Fondazione può stipulare convenzioni con soggetti ed enti privati e pubblici.

Le predette finalità statutarie rientrano in materia devoluta alla competenza regionale e si esauriscono nell'ambito della Regione Lazio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse, come previsto dall'art. 3 dello Statuto.

Art. 5) La Fondazione è retta dall'ordinamento contenuto nello Statuto che al presente atto si allega sotto la **lettera "A"**.

Fondatore è l'"AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA REGIONALE ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO", con sede a Gaeta (LT), Via Annunziata n. 21.

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Amministratore unico, che verrà designato dal Fondatore entro il 15 dicembre 2023.

ART. 6) Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione, che viene fornito dal Fondatore mediante assegno circolare intrasferibile n. 4009470089-01 emesso il 29 novembre 2023 da BCC di Roma, Ag. di Roma - Massimina di euro 55.000, all'ordine della costituenda Fondazione.

ART. 7) L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio avrà termine il trentuno dicembre duemilaventitre.

E' vietata in maniera assoluta la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi e/o riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

ART. 8) La fondazione dovrà essere iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lazio: all'uopo all'amministratore vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà necessarie, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'autorità competente, con delega a compiere tutto quanto si renderà necessario per l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Art. 9) Le spese del presente gravano sull'"AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA REGIONALE ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO", richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n.346, come applicabile ai sensi dell'articolo 2, comma 47, del D.L. 262/2006, convertito in legge 286/2006, e successive modifiche.

Di quest'atto ho dato lettura, in presenza dei testimoni ed unitamente all'allegato, al comparente che lo approva e meco lo sottoscrive, unitamente all'allegato, alle ore _____.

Consta di _____ fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrati di mio pugno per _____ pagine fin qui.

F.to:

Fondazione Xenia

Statuto

Articolo 1 - Costituzione - sede - delegazioni

È costituita dall' "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA REGIONALE ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO", con sede a Gaeta (LT), Via Annunziata n. 21, codice fiscale e partita IVA n. 03111690594, (d'ora in poi anche Asp - Istituti Riuniti del Lazio) una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Xenia", con sede legale in Roma, C.ne Trionfale 23 e durata indeterminata.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti su tutto il territorio della Regione Lazio per lo svolgimento, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, di attività di promozione e sviluppo di reti di relazioni a supporto della Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione ha quale scopo principale la produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento

delle finalità istituzionali del Fondatore per il quale sarà prestata attività prevalente nella misura minima pari all'80% del fatturato.

Essa, pertanto, in linea con le finalità istituzionali del Fondatore, promuove e assicura la tutela e la dignità delle persone e dei nuclei familiari in stato di bisogno, mediante interventi a tutela dei minori, delle famiglie, delle persone disabili e degli anziani, nell'ambito della rete integrata dei servizi sociali stabiliti dalla programmazione di settore definita dalla Regione Lazio e dagli altri enti locali della Regione. A tal fine, promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale.

Per il perseguimento dei propri fini, tenuto conto delle previsioni di cui al successivo articolo 4, realizza le seguenti attività:

- 1) assistenza e servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per minori dai 6 ai 18 anni e per nuclei madre bambino;
- 2) progetti assistenziali, alternativi alla residenzialità, per minori prossimi alla maggiore età o per maggiorenni sino al 21° anno di età;
- 3) attività di promozione per la formazione scolastica e professionale di minori in condizioni di bisogno, anche attraverso l'applicazione dell'istituto dei tirocini d'inclusione sociale o formativi;

- 4) promozione e realizzazione di azioni e iniziative innovative di prevenzione e recupero del disagio giovanile e adolescenziale quali centri diurni socio/educativi, ludoteche, unità di strada, anche attraverso l'accesso a finanziamenti/contributi di carattere regionale ed europeo;
- 5) assistenza e servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari agli anziani;
- 6) assistenza e servizi alle persone in stato di disagio sociale e economico, fisico o psichico; tale assistenza può essere di tipo residenziale, semi-residenziale e domiciliare;
- 7) promozione e gestione di servizi di carattere informativo, culturale, turistico e formativo, utili alla valorizzazione ed alla promozione dei beni culturali, artistici, architettonici e paesaggistici di proprietà della Fondazione, nonché finalizzati alla gestione dei servizi e delle attività posti in essere;
- 8) erogazione di servizi ai familiari degli utenti;
- 9) promozione della formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- 10) progettazione e realizzazione sul territorio regionale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero ed assistenza, rivolti ai minori, con una

particolare attenzione alla dimensione di genere, ed alle famiglie, nonché a persone anziane e a particolari categorie a rischio di esclusione e disagio sociale;

11) conclusione di accordi con altri enti, anche pubblici, per realizzare interventi conformi alla programmazione di settore definita dalla Regione Lazio e dagli altri enti locali.

Per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari e per la gestione ed erogazione dei servizi socio sanitari, culturali e formativi, la Fondazione può stipulare convenzioni con soggetti ed enti privati e pubblici.

Le predette finalità statutarie rientrano in materia devoluta alla competenza regionale e si esauriscono nell'ambito della Regione Lazio.

Articolo 3 - Attività strumentali,

accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, tenuto conto delle previsioni di cui al successivo articolo 4, potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni

di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, previa autorizzazione dell'ASP ;

b) realizzare programmi **specifici** che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta **delle persone** per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi di una società multietnica.

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

d) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui ai all'articolo 2 del presente statuto;

e) promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, concerti, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

f) ideare e sviluppare progetti anche per conto terzi nei limiti previsti per quanto attiene l'attività prevalente;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

- h) istituire premi, borse di studio, scambi culturali;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Controllo

Il Fondatore esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri Servizi.

Tale controllo avverrà nelle seguenti forme:

a) un «controllo ex ante» attraverso

- la previsione, nel documento di programmazione del Fondatore, degli obiettivi da perseguire per il tramite della Fondazione, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- l'approvazione preventiva, da parte del Fondatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni di amministrazione **ordinaria** e straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad € 50.000,00;

- esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo attraverso l'emanazione di specifiche direttive generali sul funzionamento amministrativo della Fondazione

b) un «controllo contestuale attraverso:

- la richiesta di relazioni semestrali sull'andamento della gestione;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni-correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- l'indicazione, da parte del Fondatore, di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione- economica e finanziaria dell'organismo in house;
- il potere di modifica e approvazione degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio/convenzioni con altri soggetti;
- controllo sulla qualità dei servizi offerti e sul corretto adempimento degli obblighi in materia di personale, previdenziale e tributaria;

c) un «controllo ex post», attraverso:

- approvazione dei rendiconti;
- verifica dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
- indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la

programmazione successiva.

Vengono, altresì, previsti, per il Fondatore i poteri ispettivi di cui al successivo articolo 21.

Articolo 5 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

Articolo 6 - Fondatore

Fondatore è l'"AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA REGIONALE ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO", con sede a Gaeta (LT), Via Annunziata n. 21.

La partecipazione alla Fondazione è esclusivamente pubblica.

Articolo 7 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone giuridiche pubbliche, e gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea Generale ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. L'Assemblea Generale potrà determinare, con regolamento, le modalità per la nomina e l'accesso dei Partecipanti e la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie

di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Partecipanti sono ammessi con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- fondo di dotazione, costituito dai conferimenti effettuati da Asp - Istituti Riuniti del Lazio e dai **Partecipanti**;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti **pubblici** con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- da contributi assegnati con espressa destinazione a

patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio è vincolato alla finalità statutarie ed alla garanzia patrimoniale verso i terzi, e pertanto non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali.

Articolo 9 - Fondo di Gestione

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone di un fondo di gestione, costituito da:

- i contributi dei Partecipanti;
- i contributi dell'Asp - Istituti Riuniti del Lazio e Fondatori, che siano espressamente destinati al fondo di gestione;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
- altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la

realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovrà essere redatto secondo le norme vigenti in materia

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 11 - Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale;
- il Revisore Unico dei Conti

Articolo 12 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione ed è costituita da: Asp - Istituti Riuniti del Lazio ed i Partecipanti.

L'Assemblea Generale provvede a:

- a) nominare e revocare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione/l'Amministratore Unico;
- b) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività ed i Bilanci;
- c) deliberare le modifiche dello Statuto;
- d) deliberare sull'esclusione di Partecipanti;
- e) determinare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente può essere presieduta da un soggetto designato a maggioranza semplice dai partecipanti in Assemblea.

L'Assemblea Generale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dell'Asp - Istituti Riuniti del Lazio e la presenza di almeno la metà dei Partecipanti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché sia **garantita** la presenza di ASP Istituti Riuniti del Lazio. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo Pec o e-mail,

almeno cinque giorni - riducibili a due in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga in teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In presenza di tali requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale.

L'Assemblea si intende in ogni caso valida quando alla stessa partecipino tutti gli aventi diritto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in ogni caso con il voto favorevole di ASP Istituti Riuniti del Lazio. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza

qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di Asp - Istituti Riuniti del Lazio.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Articolo 13 - Consiglio d'Amministrazione o Amministratore

Unico

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore unico.

Nel caso del Consiglio di Amministrazione esso è composto da tre componenti.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono nominati dal Fondatore all'atto di Costituzione, le successive nomine, così come la scelta tra un organo di governo e l'altro, spettano all'Assemblea Generale.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili per una volta salvo revoca per giusta causa.

Articolo 14 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre componenti, tutti nominati dall'Assemblea Generale.

I componenti, nominati inizialmente in sede di atto costitutivo, rimangono in carica **tre anni**; possono essere rieletti, salvo revoca da parte del soggetto che li ha

nominati prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio, la sua sostituzione sarà deliberata tempestivamente dall'Assemblea Generale ed il nuovo componente scadrà insieme agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi stabiliti da Presidente della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

In particolare, provvede a:

- adottare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio predisposti dagli uffici della Fondazione o dal Segretario Generale, qualora nominato;
- adottare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dagli uffici della Fondazione o dal Segretario Generale qualora nominato;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- istituire uffici e delegazioni;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- proporre eventuali modifiche statutarie all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione per ottenere la decisione dell'Assemblea Generale;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale su apposito libro.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di approvazione dei bilanci partecipa anche il Revisore Unico

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i membri, ed in seconda convocazione con la presenza di due membri tra cui il Presidente Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In difetto dei requisiti di convocazione, la riunione consiliare si intende in ogni caso valida quando alla stessa partecipino tutti i componenti del consiglio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato.

In caso di assenza di entrambi la riunione viene rinviata a non oltre i dieci giorni successivi.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione spetta, ove compatibile con le normative vigenti, una indennità di carica, determinata al momento della nomina, ed il rimborso per le spese documentate. Tale indennità non potrà in nessun caso essere superiore:

a) per quanto attiene il Presidente, ove sia nominato il Segretario generale, ad € 30.000,00 lordi anno;

b) per quanto riguarda gli altri componenti, ad € 18.000 lordi anno.

Articolo 15 - Amministratore Unico

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea Generale.

Ha la rappresentanza generale della Fondazione e ha tutti i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

Rimane in carica sino all'approvazione del rendiconto relativo all'annualità cui la nomina si riferisce e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo e può essere rinominato 2 volte

All'Amministratore Unico spetta, ove compatibile con le normative vigenti, una indennità di carica, determinata al momento della nomina, ed il rimborso per le spese documentate. Tale indennità non potrà in nessun caso essere superiore, ove sia nominato il Segretario generale, ad € 50.000,00 lordi anno

Articolo 16 - Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di

Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno dei lavori;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;

c) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;

d) adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un Comitato di gestione che lo affianchi nella gestione della Fondazione. Tale Comitato sarà composto da un numero variabile di membri individuati dal Presidente medesimo.

Il Presidente può nominare un consulente della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.

In caso di Amministratore Unico esso assume tutte le funzioni proprie del Presidente.

Articolo 17 - Segretario Generale

L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente della

Fondazione o dell'Amministratore Unico, nomina, ove necessario, il Segretario Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità. Al Segretario Generale, qualora nominato, sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente o dall'Amministratore Unico.

Il Segretario Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Assemblea Generale ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.

Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente e la stesura dei Bilanci da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ai fini della loro adozione propedeutica all'approvazione dell'Assemblea Generale

Articolo 18 - Revisore Unico

Il Revisore Unico dei Conti è designato dal Presidente della Regione Lazio e nominato dall'Assemblea Generale. Il Revisore

Unico è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali detenuto dal MEF. Il Revisore Unico è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato una sola volta.

Articolo 19 - Il Personale

La Fondazione, per l'esercizio delle sue attività, stabilisce, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e dei principi di cui all'art. 35, c. 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Ai rapporti di lavoro susseguenti si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro e dei CCNL di riferimento.

Articolo 20 - Esclusione e recesso

L'assemblea Generale delibera sull'esclusione dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;

- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

- ricorso al mercato del capitale di rischio;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'Asp - Istituti Riuniti del Lazio non può, in alcun caso, essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 21 - Scioglimento

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22 - Vigilanza

Al Fondatore è demandato l'esercizio di poteri ispettivi attraverso una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti degli organi della Fondazione. Altresì le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.